II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a concorrere al finanziamento dell'innovazione nella Comunità

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 giugno 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1983, che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (1) in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'adattamento delle strutture di produzione dipende dalla introduzione e dalla diffusione dell'innovazione, ciò che è stato riconosciuto dal Consiglio europeo, il quale ha lanciato un appello per lo sviluppo ed il potenziamento di una politica della tecnologia e dell'innovazione a dimensione comunitaria;

considerando che l'innovazione è caratterizzata da un rischio anormalmente elevato, da una redditività differita e dalla necessità di disporre di un vasto mercato;

considerando che le piccole e medie imprese sono una fonte e un veicolo di innovazione, in particolare in campi quali le nuove tecnologie d'informazione, le biotecnologie, le tecnologie energetiche, le tecnologie agroalimentari, i sistemi di fabbricazione flessibile ed i materiali nuovi;

considerando che le piccole e medie imprese innovatrici incontrano difficoltà particolari di finanziamento, connesse sia all'insufficienza del loro accesso ai mercati dei capitali, alla loro sottocapitalizzazione e all'assenza o all'insufficienza delle garanzie che possono offrire, sia alle caratteristiche degli investimenti innovativi;

considerando che un'azione comunitaria a favore del finanziamento delle piccole e medie imprese innovatrici, che integrerebbe i meccanismi nazionali esistenti stimolerebbe azioni nazionali, avrebbe un effetto di induzione sul volume globale delle risorse destinate al finanziamento dell'innovazione nella Comunità;

considerando che un'azione comunitaria dovrebbe mirare anche ad incoraggiare i conferimenti di fondi propri alle piccole e medie imprese innovatrici e che è opportuno incitare a tal fine gli intermediari finanziari, condividendo il rischio che essi assumono finanziando l'innovazione;

considerando che un'azione comunitaria dovrebbe finanziare in priorità progetti d'interesse comunitario risultanti dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo o da una cooperazione transnazionale nella Comunità;

considerando che, nella forma di una combinazione di prestiti erogati con i proventi di mutui e di sovvenzioni su risorse di bilancio, un'azione comunitaria risulterebbe adeguata alla fase di immissione sul mercato di un nuovo prodotto, di un nuovo processo produttivo o di una nuova tecnologia, ed avrebbe nel contempo la massima efficacia con riferimento al volume delle risorse di bilancio impegnate;

considerando che occorre autorizzare una quota specifica di prestiti;

considerando che occorre adottare disposizioni particolari per tener conto delle caratteristiche dei progetti di innovazione e delle piccole e medie imprese innovatrici;

considerando che i prestiti contratti a titolo del nuovo strumento comunitario beneficiano di una garanzia di bilancio;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche di questo tipo di progetti, occorre prevedere, nel quadro

(1) GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 26.

della procedura di bilancio, l'iscrizione annua di stanziamenti adeguati nel bilancio delle Comunità europee;

considerando che la Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la «Banca», si è dichiarata disposta a partecipare all'attuazione di questa azione,

DECIDE:

Articolo 1

È autorizzata una quota di prestiti per un importo non superiore all'equivalente di 100 milioni di ECU in capitale.

Articolo 2

Il provento dei prestiti di cui all'articolo 1 è esclusivamente utilizzato per finanziare, sotto forma di prestiti denominati «prestiti europei per l'innovazione», progetti di innovazione nei settori che introducono nuovi prodotti, elaborano nuovi processi produttivi o realizzano tecnologie novatrici. Tali prestiti sono destinati a piccole e medie imprese situate nella Comunità e accordati con il concorso di appropriati intermediari finanziari.

In deroga all'articolo 3, comma secondo, e all'articolo 5 della decisione 83/200/CEE, i prestiti europei per l'innovazione sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.

Articolo 3

Il prestito europeo per l'innovazione è un finanziamento

— di una durata normale di dieci anni;

— per il quale all'impresa beneficiaria non viene richiesta alcuna garanzia;

— i cui interessi durante i primi anni sono a carico del bilancio generale delle Comunità europee; il costo attualizzato di questa moratoria di interessi non può tuttavia superare il 20 % del capitale;

— che può essere accordato ad un'impresa soltanto se l'intermediario fornisce a tale impresa, nello stesso momento e a suo rischio, lo stesso importo in fondi propri oppure mediante un finanziamento avente caratteristiche affini a quelle del prestito europeo per l'innovazione.

In caso di insolvenza dell'impresa innovatrice, né la Commissione, né l'intermediario finanziario esigeranno il rimborso del loro credito prima che siano stati soddisfatti i creditori chirografari.

Articolo 4

Il prestito europeo per l'innovazione può anche essere accordato ad un intermediario finanziario se egli ne impiega i proventi per intervenire nella forma di conferimento di capitale ad una piccola o media impresa innovatrice. In questo caso, l'intermediario deve provvedere al servizio del prestito europeo per l'innovazione e assumersi il relativo rischio; egli è tenuto ad intervenire, per lo stesso importo, con un'assunzione di partecipazione o in una forma equivalente.

Articolo 5

Il costo della moratoria di interessi sostenuto durante i primi anni dei prestiti europei d'innovazione è iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee e l'importo versato alla Banca secondo il ritmo d'erogazione dei prestiti.

Articolo 6

In esecuzione della presente decisione, alla Banca è conferito un mandato per la concessione e l'amministrazione dei prestiti europei per l'innovazione, nonché per l'amministrazione della moratoria di interessi. Tale mandato forma oggetto di una convenzione di cooperazione fra la Commissione e la Banca. La Banca effettua le operazioni che rientrano nel mandato in nome, per conto e a rischio della Comunità.

La Commissione decide sull'ammissibilità delle domande di prestito. Per le domande che hanno formato oggetto di una decisione positiva da parte della Commissione, la Banca concede i prestiti europei per l'innovazione conformemente alla presente decisione e secondo i criteri stabiliti nella convenzione di cooperazione.

Ai fini della realizzazione dei prestiti previsti dalla presente decisione:

— le domande degli intermediari finanziari saranno simultaneamente rivolte alla Commissione e alla Banca. La Banca chiede il parere favorevole dello Stato membro interessato;

— i contratti di finanziamento con gli intermediari finanziari sono firmati dalla Commissione e dalla Banca;

— l'intermediario finanziario rende conto alla Banca, che ne informa la Commissione, dell'utilizzazione dei fondi che gli sono stati versati.

Articolo 7

Entro o comunque non oltre due anni dall'adozione della presente decisione, e in ogni caso quando il totale dei prestiti firmati raggiungerà l'importo di 80 milioni di ECU, il Consiglio esamina sulla base di una relazione della Commissione, se il meccanismo è ancora adeguato nel suo principio informatore e nelle sue modalità ai bisogni che hanno portato alla sua istituzione.